



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima ex art. 47 del codice della navigazione

1. La Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, all'epoca competente, ha stipulato con la Ditta "MServizi di MACRI' Giovanni" – con sede in Vibo Val. Marina – Via Fata Morgana 17 – P.I. 03379190790, l'atto formale di concessione demaniale marittima decennale n. 01/2019 Rep. 166 in data 28/10/2019, approvato con Decreto della Direzione Marittima di Reggio Calabria n.01/2021 del 5/1/2021, registrato alla Corte dei Conti il 25/1/2021 al foglio 5 prot. 30, relativo ad un'area di mq. 2.100 circa, in fregio al porto di Vibo Marina, allo scopo di realizzare un cantiere navale con annessa sosta imbarcazioni.

Con l'istituzione di questo Ente in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di Sistema Portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016 e la nomina del Presidente dell'Ente, avvenuta con il D.M. 257 del 18/6/2021, si sono implementate nella loro pienezza le funzioni, i compiti e le attribuzioni previsti dalla L. 28/1/1994, n. 84 come da ultimo novellata con il citato D. L.gs. 169/2016 e il Porto di Vibo Valentia è rientrato nella competenza di questa AdSP MTMI.

Con istanza Mod. D4 in data 31/12/2021, assunta al prot. 465 E/22 del 13/1/2022 la Ditta La Carena s.r.l. con sede in Via Arenile Frazione Marina 1 – P.I. 03800410791 ha richiesto il subingresso nella titolarità della concessione d.m. n. n. 01/2019 Rep. 166 in data 28/10/2019, ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione.

Questo Ente, con nota prot. 0001699 U/22 AAMM del 25/1/2022 ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità soggettiva in capo alla Ditta subentrante, contestualmente richiedendo apposita documentazione integrativa finalizzata anche alla richiesta delle informazioni prefettizie antimafia di cui all'art. 91 del D. l.gs. 159/2011 e s.m.i.

Acquisita la chiesta documentazione, la scrivente ha formulato richiesta delle anzidette informazioni antimafia tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, con prot. PR_VVUTG_Ingresso_0006204_20220210 rimasta senza riscontro.

Con successiva nota prot. 0005834 U/22 AAMM del 25/3/2022 è stata curata la pubblicità prevista per consimili istanze di subingresso, al fine di rendere di evidenza pubblica la succitata procedura.

È stata, pertanto, rilasciata la licenza di subingresso n. 11/2022 e n. 64/2022 di Repertorio in data 7/7/2022 a favore della Ditta "la Carena S.r.l."

Il Legale Rappresentante della Ditta "La Carena S.r.l." ha presentato a questa AdSP-MTMI, l'istanza intesa all'iscrizione nel Registro speciale ex art. 68 del C.N. per l'anno 2023, secondo le modalità previste dall'Ordinanza n. 09/20 del 14/07/2020, al fine di svolgere l'attività negli ambiti portuali di competenza di questa AdSP-MTMI; con la suddetta istanza, sono state acquisite altresì le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sia dei soggetti che compongono la compagine sociale che di tutti i dipendenti della Ditta.



In conseguenza delle rituali verifiche amministrative eseguite, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, nel riscontrare la nota prot. AdSP-MTMI n. 0008692 U AAMM del 02/05/2023, ha trasmesso a questa AdSP-MTMI i certificati del Casellario Giudiziale relativi ai predetti soggetti, da cui è emersa nei confronti del Sig. Macrì Natale -all'epoca Amministratore Unico e Socio della LA CARENA S.r.l., giusto quanto è risultato nella Banca dati del Casellario del Casellario Giudiziale n. 8557/2023/R- l'iscrizione di reati che risultavano ostativi al mantenimento della concessione demaniale marittima in argomento.

Anche le iscrizioni risultanti dal certificato del Casellario Giudiziale, riferite a Macrì Mario (nato a Vibo Valentia il 01/04/1970), dipendente della società La Carena s.r.l. e germano di Macrì Natale, si sono manifestate di tale gravità da far venir meno l'*intuitus personae* che costituisce presupposto indefettibile per il rilascio del permesso di accedere in area portuale, nonché per il rilascio e il mantenimento di concessioni demaniali marittime.

Difatti, con provvedimento prot. n. 0009059 U del 05/05/2023, questa Amministrazione ha interdetto l'accesso a tutti i porti di competenza dell'AdSP MTMI del predetto Macrì Mario per aver questi riportato una condanna definitiva per reato contro la persona.

Detto provvedimento di interdizione non è stato mai impugnato.

Questo Ente, con nota prot. 0009366 U AAMM del 9/5/2023 ha avviato il procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima in oggetto, ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, assegnando altresì termine per la presentazione di memorie partecipative e/o scritti difensivi.

Il Legale di fiducia della Ditta "La Carena S.r.l." ha presentato memorie difensive in data 8/6/2023, assunte al prot. 0011891 E del 12/6/2023 con le quali, oltre ad una generica motivazione atta a resistere all'avviato procedimento decadenziale, ha comunicato di voler presentare istanza di riabilitazione ex art. 178 e ss. c.p. e 683 c.p.p. riguardante il predetto soggetto.

Con successiva istanza in data 12/7/2023 il medesimo Legale di fiducia ha presentato istanza di sospensione dei termini procedurali, allegando istanza di riabilitazione presentata al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in data 12/6/2023.

Questo Ente ha, dapprima, accordato la sospensione per mesi tre dell'avviato procedimento decadenziale con provvedimento prot. 0014683 U SEG in data 19/7/2023 ed, alla scadenza, ha nuovamente richiesto le informazioni prefettizie antimafia nei riguardi della Ditta "La Carena S.r.l." con prot. PR_VVUTG_Ingresso_0007287_20240214 che aveva medio tempore modificato la propria composizione societaria, parimenti rimaste senza riscontro.

2. La concessione demaniale marittima è stata stipulata ai sensi degli artt. 36 e 46 del codice della navigazione e, di conseguenza, allo scaturente rapporto concessorio tra l'Autorità concedente e Ditta concessionaria si applica il sistema regolatorio riveniente dal precitato codice della navigazione.

La concessione demaniale marittima è essenzialmente fondata *sull'intuitus personae*, nel senso della necessaria sussistenza di un rapporto fiduciario tra l'ente concedente ed il concessionario, del quale è positivamente apprezzata, oltre che l'integrità morale, anche l'idoneità a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione.

Proprio in ragione della peculiare natura giuridica che connota il rapporto concessorio l'AdSP MTMI ha stipulato con la Prefettura di Reggio Calabria un Protocollo di Legalità in data 13/4/2010, successivamente aggiornato in data 21/5/2019, finalizzato a sottoporre a preventive cautele antimafia, mediante il rilascio di apposite informazioni prefettizie ai sensi dell'art. 91 del D. L.gs. 159/2011 e s.m.i. (c.d. "Codice Antimafia"), anche l'adozione di atti e provvedimenti non previsti dal succitato Codice Antimafia.



La giurisprudenza, inoltre, nel soffermarsi sulle norme del Codice della navigazione di cui agli articoli 42 - che afferma in linea generale il principio della revocabilità delle concessioni "a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima" - e 46 -che prevede l'autorizzazione dell'autorità concedente per il subingresso nella concessione (cfr. anche art. 30 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 1952)- evidenzia che trattasi di "*disposizioni la cui ratio non può che rinvenirsi nella necessità di ancorare il rapporto concessorio, in quanto titolo all'uso particolare di un bene pubblico, ad un permanente fondamento di fiduciarità*" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 giugno 2013, n. 3505) per cui l'amministrazione, nell'esercizio del suo apprezzamento, necessariamente prognostico, non può non tenere conto del complessivo comportamento del concessionario.

Poiché si è verificata la decorrenza del termine previsto dall'art. 92, comma 2, 1° periodo, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., senza aver ottenuto le chieste informazioni, la concessione è stata rilasciata sotto condizione risolutiva espressa in base alla quale, qualora fosse emersa la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa desunti dalle fattispecie previste dall'art. 91, commi 5 e 6, del D.Lgs n. 159/2011 come modificato dal D.Lgs n. 218/2012, a carico del concessionario tale concessione sarebbe stata revocata senza che alla società concessionaria spettasse indennizzo o rimborso alcuno.

Tanto premesso si osserva che la memoria difensiva avverso il preavviso di decadenza è inaccoglibile ed in ogni modo non conducente.

Con le note in epigrafe indicate l'Ente ha richiesto più volte le informazioni prefettizie antimafia nei riguardi del concessionario.

A ciò deve aggiungersi che alcuna notizia è mai pervenuta a questo Ente in ordine all'esito del procedimento volto ad ottenere la riabilitazione presentata dalla società al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in data 12/6/2023, in forza della quale era stato sospeso per mesi tre l'avviato procedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima.

Si ritiene in realtà di dover tenere conto, nell'esercizio del suddetto apprezzamento - necessariamente prognostico - del complessivo comportamento della Ditta concessionaria, delle precitate inadempienze che si sono concretate in una serie di reiterate condotte amministrative intese a sottrarsi alle verifiche amministrative previste, afferenti all'idoneità soggettiva della società.

Tale sfavorevole giudizio prognostico sull'affidabilità complessiva della concessionaria non sia venuto meno con la modifica della compagine e con la nomina delle nuove cariche sociali.

Il mutamento della composizione societaria da parte del concessionario costituisce circostanza aggravante essendo evidente il tentativo del concessionario di non far conoscere a questa Amministrazione l'effettiva identità del medesimo e induce a confermare l'effettiva inidoneità soggettiva della società La Carena s.r.l.

Sul punto deve ribadirsi che la scelta di un soggetto concessionario da parte di una Pubblica Amministrazione avviene a seguito di una valutazione sulla sua idoneità (morale oltreché economica) ad utilizzare i beni dell'amministrazione o a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione. Il rapporto che sorge fra l'Amministrazione concedente e il concessionario è quindi un rapporto che si fonda *sull'intuitus personae*.

Ai fini della valutazione della idoneità morale dell'aspirante concessionario che risulti destinatario di provvedimenti di condanna, l'Amministrazione concedente è tenuta alla più attenta valutazione degli elementi distintivi di tale tipologia di reati, avuto riguardo soprattutto al concetto di atto pubblico, rientrando in tale nozione non solo i documenti redatti da un notaio o da un altro



pubblico ufficiale autorizzato, ma bensì anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato tanto da avere la natura di atti pubblici (cfr. Cass. Pen. V Sent. 15.02.2021 n. 15901);

Preso atto quindi delle risultanze degli accertamenti effettuati a carico di alcuni componenti della società concessionaria e ritenuto dover effettuare un giudizio prognostico negativo sull'idoneità morale dei soci de La Carena s.r.l. a svolgere le funzioni concessionario di bene demaniale marittimo.

* * * *

Questo Ente, richiamando integralmente le premesse della presente relazione, ritiene pienamente comprovata l'evidenziata insussistenza *dell'intuitus personae* in capo alla ditta concessionaria e pertanto si rassegna la presente relazione con la seguente conclusione istruttoria:

dichiarare la decadenza, dalla concessione demaniale marittima per Atto Formale n. 01/2019 – Rep. 166, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina in data 28/10/2019, e approvato con Decreto n. 01/2021 della Direzione Marittima di Reggio Calabria in data 05/01/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 25/01/2021 al foglio 5 con prot. n. 30 in data 28/01/2021 (assunta al prot. n. 2432 in data 29/01/2021 della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina) **avente scadenza al 04/01/2031**, alla Ditta MServizi di Giovanni MACRI' con sede in Vibo Valentia frazione Marina – Via Fata Morgana n. 17 – P.I.: 03379190790, inteso all'occupazione di una zona di demanio marittimo della superficie di mq. 2.100,00 situata nel Comune di Vibo Valentia, frazione Marina, località "Porto Commerciale" (area identificata al S.I.D. al foglio di mappa 1 particelle 20 e 21), allo scopo di realizzare un cantiere navale con annessa sosta imbarcazioni.- Licenza di subingresso n. 11/2022/ADSP-MTMI del 07/07/2022, rilasciata ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione, nella concessione d. m. per atto formale n. 01/2019 del 28/10/2019 della Ditta La Carena s.r.l. con sede in Via Arenile Frazione Marina 1 – P.I. 03800410791, per insussistenza *dell'intuitus personae*.

e che sia proseguito l'iter mediante l'acquisizione del parere del Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i..

Gioia Tauro, 15/07/2024

Il Dirigente
dell'Area Demanio, Patrimonio, Lavoro Portuale
Dott. Pasquale FARAONE

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL
COMITATO DI GESTIONE E DEL PRESIDENTE EX ART. 10, COMMA 4, L. 84/94
Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale FARAONE